

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

, C.F. _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____, e con l'ausilio della dott.ssa _____
in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato l'11.11.2025, _____ ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*" (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi per 111.582,30 euro, di cui a) euro 2.486,64 nei confronti dell'OCC; b) euro 3.552,64 nei confronti dell' _____; c) euro 200,00 nei confronti dell' _____ per imposta di registro; d) euro 11.000,00 nei confronti di _____; e) euro 7.422,47 nei confronti di _____; f) euro 22.528,00 nei confronti di _____; g) euro 4.373,78 nei confronti di _____; h) euro 7.478,14 nei confronti di _____; i) euro 498,00 nei confronti del _____ (_____); j) euro 1.111,55 nei confronti di _____; k) euro 536,88 nei confronti di _____; l) euro 1.792,59 nei confronti dell' _____ (_____); m) euro 5.105,13 nei confronti del _____ (_____); n) euro 7.187,44 nei confronti del _____ (_____); o) euro 118,95 nei confronti del _____, p) euro _____

- 3.419,22 nei confronti del _____; q) euro 171,88 nei confronti del _____; r) euro 375,12 nei confronti del _____; s) euro 1.470,72 nei confronti del _____; t) euro 1.706,50 nei confronti del _____; u) euro 318,43 nei confronti del _____; v) euro 154,33 nei confronti del _____; w) euro 148,79 nei confronti del _____; x) euro 110,18 nei confronti di _____; y) euro 23.824,64 nei confronti della _____; z) euro 699,43 nei confronti della _____; aa) euro 922,14 nei confronti di _____; bb) euro 2.868,80 per quota crediti privilegiati non soddisfatti;
- il suo nucleo familiare è composto dalla _____ e _____ e il fabbisogno familiare odierno è pari a _____ euro mensili;
 - il suo patrimonio è costituito da: 1) un immobile sito nel _____, identificato al Foglio _____ particella _____ subalterno _____, categoria catastale _____, consistenza _____, rendita catastale _____, acquistato il _____ per € _____ ed è attualmente locato con contratto registrato al canone di _____ euro mensili; 2) un'autovettura _____, immatricolata nel _____, con valore stimato di circa _____;
 - il suo reddito da lavoro dipendente è pari a circa _____ euro al mese, pur attualmente gravato da cessione del quinto;
 - non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
 - non si è mai avvalsa dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, la ricorrente intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 17.064,00, suddivisi in 72 rate mensili da € 237,00 e proponendo la soddisfazione nella misura del 100% per i crediti prededucibili, del 48,8% per i crediti privilegiati e nella misura dell'8,11 % per i creditori chirografari.

B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Antonella Sinozzi.

All'esito della relazione, l'o.c.c. ha affermato che:

- *“Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata, all'ulteriore documentazione messa a disposizione su richiesta della scrivente nonché ai dati consultabili dalle banche dati. Con riferimento alla completezza della documentazione depositata dai ricorrenti, il sottoscritto accerta la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista. Tuttavia l'elenco potrebbe essere integrato qualora la procedura lo richieda o qualora le caratteristiche specifiche della procedura richiedano ulteriori accertamenti o verifiche da parte dello scrivente*

professionista facente funzione di OCC o del Giudice. In relazione alla attendibilità della stessa, le indagini ricognitive condotte (anche a mezzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazioni creditizie) portano a confermare con fondamento l'attendibilità della documentazione prodotta”;

- “In conclusione, il piano di ristrutturazione appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria poiché consente di mettere a disposizione dei creditori una somma (euro 17.064,00) superiore rispetto a quella reperibile con l'alternativa liquidatoria”.

C) Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti della debitrice in frode ai creditori, non è risultato che la stessa sia stata già esdebitata, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

sospende

le cessioni del quinto dello stipendio e delle deleghe di pagamento attualmente gravanti sulla retribuzione della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 12 novembre 2025

Il Giudice

dott. Gaetano Savona